

Comune di Cavallerleone (Cuneo)

D.C.C. n.ro 45 del 22/12/2017 di approvazione Variante Parziale n.ro 9 al P.R.G.C. del Comune di Cavallerleone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra i punti principali della variante;

Premesso:

- che il Comune di Cavallerleone è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 102-14297 in data 30 giugno 1987 e che successivamente sono state predisposte ed approvate le seguenti Varianti generali:
 - Variante 1 approvata con D.G.R. n. 82-44696 del 10 aprile 1995;
 - Variante 2 approvata con D.G.R. n. 5-893 del 25 settembre 2000;
 - Variante obbligatoria di adeguamento al P.A.I. (D.P.C.M. 25 maggio 2001), non ha comportante modifiche strutturali al P.R.G.C., approvata con D.G.R. n. 19-8755 del 12 maggio 2008;
- che, a seguito di intervenuti fabbisogni, sono successivamente state approvate le seguenti Varianti Parziali:
 - Variante Parziale 2001 approvata con D.C.C. n. 30 del 20 novembre 2001;
 - Variante Parziale 2002 approvata con D.C.C. n. 21 del 08 maggio 2002;
 - Variante Parziale 01/2003 approvata con D.C.C. n. 13 del 16 maggio 2003;
 - Variante Parziale 01/2004 approvata con D.C.C. n. 42 del 30 novembre /11/2004;
 - Variante Parziale 01/2005 approvata con D.C.C. n. 04 del 26 gennaio 2006;
 - Variante Parziale 01/2007 approvata con D.C.C. n. 07 del 18 marzo 2008;
 - Variante Parziale 08/2011 approvata con D.C.C. n. 09 del 07 febbraio 2012.
- che, a seguito di ulteriori nuovi fabbisogni intervenuti, il Comune di Cavallerleone ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito incarico allo Studio Associato GEAPROGETTI di Saluzzo, nella persona dell' Arch. Roberto BERTOLA, per la redazione della Variante Parziale di che trattasi;
- che le modifiche di cui si tratta di qualificano come Variante Parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii., in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 metri quadri per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano oltre il 4% la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G.C., in quanto il Comune ha una popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e che non è stata attuata la previsione di P.R.G.C. relativa ad aree residenziali di completamento e nuovo impianto nella misura del 70%;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6% essendo il Comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
 - h) non modificavo gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 1.001 abitanti;
 - che nel complesso delle varianti approvate dal Comune di Cavallerleone ai sensi del comma 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f), del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è consentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq. 500,50 (ab. 1001 x 0,5), per quanto riguarda le aree a standard pubblici si deve rilevare, ai fini delle verifiche, che con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti, e quindi si deve fare riferimento alla precedente Variante Parziale n. 8/2011. Pertanto le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito;
 - punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 1.001 abitanti che non ha subito incrementi;
 - punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che, con la presente variante, non si operano modifiche interessanti a tali ambiti e quindi si deve fare riferimento alle precedenti Varianti secondo lo schema che segue:
 - ❖ Variante Parziale 2001 approvata con D.C.C. n. 30 del 20 novembre 2001
non prevede incrementi;
 - ❖ Variante Parziale 2002 approvata con D.C.C. n. 21 dell'08 maggio 2002
incremento pari a mq. 7.306 corrispondenti all'intero 6% di mq. 121.790;
 - ❖ Variante Parziale 1/2003 approvata con D.C.C. n. 13 del 16 maggio 2003
non prevede incrementi;
 - ❖ Variante Parziale 1/2004 approvata con D.C.C. n. 42 del 30 novembre 2004
non prevede incrementi;
 - ❖ Variante Parziale 1/2005 approvata con D.C.C. n. 4 del 26 gennaio 2006
non prevede incrementi;
 - ❖ Variante Parziale 1/2007 approvata con D.C.C. n. 7 del 18 marzo 2008
non prevede incrementi;
 - ❖ Variante Parziale 8/2011 approvata con D.C.C. n. 9 del 07 febbraio 2012
non prevede incrementi;
 Pertanto le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito;
- che trattasi esclusivamente di varianti normative, che incidono sulle Norme Tecniche di Attuazione e relative Tabelle di Piano, e, pertanto, non si ritiene di dover procedere con l'indicazione della Tabella riassuntiva delle verifiche di cui all'art. 17, comma 5; le modifiche che si intende approvare sono le seguenti:
 - 1) modifica normativa dell'art. 9 delle N.t.a. del P.R.G.C. "*Aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale*";
 - 2) modifica normativa dell'art. 18 delle N.t.a. del P.R.G.C. "*Aree destinate ad insediamenti produttivi*" e modifica normativa dell'art. 36 delle N.t.a. del P.R.G.C. "*Bassi fabbricati*";
 - 3) modifica normativa dell'art. 24 delle N.t.a. del P.R.G.C. "*Allevamenti di bestiame*";
 - 4) modifica normativa dell'art. 41 delle N.t.a. del P.R.G.C. "*Recinzioni*";
 - 5) modifica normativa alla Tabella n.ro 19 delle N.t.a. del P.R.G.C. "*Area produttiva artigianale e industriale esistente e di completamento P.C.2*".

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii., la presente variante viene assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Documento Tecnico di Verifica, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016;
- che il Comune di Cavallerleone ha individuato presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Scarnafigi l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C.;
- che con D.C.C. n. 29 dell'08 settembre 2017 veniva adottata la Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii.,
- che dell'adozione della predetta variante è stata data pubblicità mediante avviso pubblico all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale, così come gli elaborati costituenti la variante stessa sono stati pubblicati su tale sito e depositati in visione al pubblico presso la segreteria per 30 giorni consecutivi dal giorno 25 settembre 2017 al giorno 24 ottobre 2017 con la possibilità da parte di chiunque vi avesse interesse di presentare osservazioni negli ultimi quindici giorni di pubblicazione e cioè dal 10 ottobre 2017 al 24 ottobre 2017;
- che la deliberazione sopra citata di adozione della variante unitamente agli atti progettuali è stata trasmessa con nota n. 2389 del 25 settembre 2017 all'Amministrazione provinciale la quale comunicava con nota Prot. 72353 del 26 settembre 2017, assunta al Prot. del Comune in data 26 settembre 2017 al n. 2416, la decorrenza dei 45 giorni, ai sensi L.R. 56/1977 art. 17 comma 7, per la pronuncia di compatibilità, dalla data del 25 settembre 2017;

Dato atto:

- che i contenuti della presente variante non richiedono ulteriori verifiche in quanto modificano i volumi residenziali e le superfici delle attività produttive, direzionali, turistiche e commerciali in misura complessivamente inferiore al sei per cento;
- che in data 14 novembre 2017 prot. 3635 l'organo tecnico del Comune di Scarnafigi, Arch. Graziella RAVERA, adottava il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS di cui si prendeva atto con Determinazione n. 150 del 15 dicembre 2017;
- Che, a seguito di ricevimento degli elaborati di variante, la Provincia di Cuneo con nota Prot. 82464 del 31 ottobre 2017, assunta al Prot. del Comune in data 31 ottobre 2017 al n. 2751, ha trasmesso la Determina Dirigenziale n. 3028 del 30 ottobre 2017 con la quale ha espresso parere di compatibilità sulla variante stessa;
- che nel termine utile di presentazione delle osservazioni, e cioè entro il 24 ottobre 2017, non sono pervenute alcune osservazione;

Aperta la discussione;

Interviene il consigliere Sig. MOLA Sergio il quale ritiene che consentire una minore distanza degli insediamenti agricoli dalle abitazioni potrebbe creare contenziosi;

Il Sindaco risponde che si tratta di pochi casi nei quali ad esempio gli ampliamenti sono attualmente impossibili per la presenza di immobili abbandonati;

Chiusa la discussione

Visto il P.R.G.C. vigente;

Visto il progetto definitivo di variante redatto dal tecnico incaricato e protocollato al n. 2996 in data 24/11/2017;

Vista la L.R. 56/77 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 17 commi 5 e segg.;

Vista la L.R. 14 dicembre 1998 n. 40;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. Piemonte 09/06/2008 n. 12-8931;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal competente responsabile del servizio tecnico;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli n. **7 (sette)**, contrari n. **3 (tre)** (MOLA Sergio, BONINO Francesco e TORTONE Mauro), astenuti n. **0 (zero)**, espressi per alzata di mano dai n. **10** Consiglieri presenti e n. **10** votanti;

D E L I B E R A

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente delibera.
- 2) Di APPROVARE in via definitiva la Variante Parziale n. 9 al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii., redatto dallo Studio Associato GEAPROGETTI di Saluzzo, nella persona dell'Arch. Roberto BERTOLA, costituita dai seguenti elaborati:
 - Allegato 01) Provvedimento di esclusione V.A.S.;
 - Allegato 02) Relazione illustrativa della variante
 - Allegato 03) Estratto Norme di Attuazione e Tabelle di zona – IN VIGORE - Articoli oggetto di modifiche
 - Allegato 04) Estratto Norme di Attuazione e Tabelle di zona – IN VARIANTE - Articoli oggetto di modifiche.
- 3) Di dare atto che gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.
- 4) Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti.
- 5) Di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali.
- 6) Di dare atto che la variante in questione è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS e l'Organo Tecnico del Comune di Scarnafigi, sulla base dei pareri pervenuti, ha ritenuto con verbale in data 14 novembre 2017 prot. 3635 e secondo quanto in

premessa precisato, che la stessa non dovesse essere sottoposta alla valutazione ambientale di cui agli artt. 11 segg. del D.Lgs. n. 152/2006.

- 7) Di incaricare il responsabile del procedimento e responsabile dell'Area Tecnica, di dare pronta attuazione al presente provvedimento con la sua pubblicazione sul sito informativo istituzionale dell'Ente e sul Bollettino Ufficiale delle Regione e la sua contestuale trasmissione unitamente agli elaborati progettuali di variante alla Provincia di Cuneo ed alla Regione Piemonte.
- 8) Di dare atto che la presente variante di PRGC diventerà efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di apposito avviso della sua avvenuta approvazione.

Successivamente con separata votazione che riporta il seguente risultato voti favorevoli n. **7 (sette)**, contrari n. **3 (tre)** (MOLA Sergio, BONINO Francesco e TORTONE Mauro), astenuti n. **0 (zero)**, espressi per alzata di mano dai n. **10** Consiglieri presenti e n. **10** votanti, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile sussistendo ragioni di urgenza nell'adozione dei provvedimenti consequenziali ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 Art. 134 comma 4°.